

STATUTO

Centro di Ricerca universitario: Inquinamento Ambientale e Malattie Cardiovascolari

Art. 1 - Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli è istituito, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo, il Centro di ricerca universitario finalizzata, denominato "Centro di Ricerca universitario: Inquinamento Ambientale e Malattie Cardiovascolari".

Art. 2 - Finalità

1. Il Centro si propone di agire da catalizzatore e promotore delle attività di ricerca realizzate in Ateneo su temi collegati all'inquinamento ambientale e alle malattie cardiovascolari:
 - a) favorendo lo studio degli aspetti clinici, patogenetici, terapeutici, ambientali, economici e culturali che collegano l'inquinamento ambientale alle malattie cardiovascolari;
 - b) ponendo attenzione sull'attuale ruolo della ricerca nello studio e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari collegate all'inquinamento;
 - c) ponendo attenzione alle diverse forme di collaborazione a livello internazionale con riguardo, in particolare, allo sviluppo della Strategia dell'UE per il contrasto agli effetti dell'inquinamento sullo stato di salute;
 - d) attivando la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni nazionali e estere, sia pubbliche che private, operanti negli ambiti di ricerca di interesse del Centro.
2. Le attività del Centro sono improntate:
 - a) all'uso di un approccio interdisciplinare;
 - b) al perseguimento di finalità conoscitive, descrittive ("ricerca di base"), formative ed educative.
3. Gli obiettivi del Centro sono realizzati, nelle tematiche di interesse del Centro, attraverso le seguenti attività:
 - a) promozione di studi e ricerche individuali e di gruppo;
 - b) promozione della partecipazione dei docenti afferenti al Centro a bandi per progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - c) promozione di accordi di cooperazione con istituzioni, enti e associazioni nazionali e estere, sia pubbliche che private, operanti negli ambiti di ricerca di interesse del Centro;
 - d) organizzazione di convegni, conferenze, cicli di seminari, mostre, corsi di formazione, di

aggiornamento e di perfezionamento, Summer Schools;

- e) realizzazione di pubblicazioni, anche a carattere elettronico e open source;
 - f) svolgimento di attività di disseminazione in merito ai risultati delle attività di studio e ricerca;
 - g) promozione di borse di studio.
4. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare, e senza fare concorrenza, a quelle sviluppate dai Dipartimenti dei docenti aderenti.
5. Il Centro si dota di una pagina web integrata nel sito del Dipartimento presso il quale ha la propria sede amministrativa, per dare visibilità e promozione alle proprie iniziative e finalità e per favorire le attività di networking con studiosi e ricercatori di altri centri di ricerca.

Art. 3 - Sede

1. Il Centro ha sede operativa ed amministrativa, in fase di prima istituzione, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Art. 4 - Componenti

1. Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di almeno 8 docenti e ricercatori dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" che ne facciano richiesta e che abbiano già dimostrato interesse scientifico nelle problematiche che sono oggetto dell'attività scientifica del Centro.
2. Essi compongono il Consiglio Scientifico, che ha la facoltà di valutare la partecipazione di altri studiosi dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" interessati ai temi di ricerca di interesse del Centro, oltre che personalità italiane e straniere di particolare prestigio, le quali si siano distinte nel campo degli studi e della ricerca sull'inquinamento ambientale e sugli effetti sull'apparato cardiovascolare.
3. Le attività di ricerca vengono effettuate presso i laboratori di cui sono responsabili i docenti e ricercatori afferenti al Centro, che diventano di fatto anche sede delle attività di ricerca del Centro.

Art. 5 - Personale tecnico amministrativo

1. Alle attività amministrative necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca del Centro provvede il personale tecnico amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 6 – Organi

1. Sono organi del Centro:
 - a) Il Direttore;
 - b) Il Consiglio scientifico.

Art. 7 - Il Direttore del Centro

1. Il Direttore del Centro è un professore dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una volta.
2. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico, d'intesa con il Rettore, tra i docenti componenti del Consiglio stesso. Nel caso di impedimento temporaneo, il Direttore è sostituito dal professore più anziano membro del Consiglio. Il ruolo di Direttore è incompatibile con altri ruoli universitari di coordinamento di strutture didattiche e di ricerca.
3. Il Direttore del Centro svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina e promuove le attività del Centro;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
 - c) predispone il programma delle attività del Centro e coordina le attività per la predisposizione del budget di entrate e uscite e del rendiconto consuntivo relativi all'anno finanziario di competenza;
 - d) predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute.

Art. 8 – Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico:
 - a) d'intesa con il Rettore, elegge il Direttore del Centro;
 - b) approva, su proposta del Direttore, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
 - c) approva il budget di entrate e uscite e il rendiconto consuntivo relativi all'anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente;
 - d) delibera, su proposta del Direttore, l'istituzione di Sezioni tematiche e designa un Coordinatore per ogni Sezione;
 - e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.
2. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore e si riunisce (in presenza o per via telematica) almeno due volte l'anno per l'approvazione del programma delle attività del Centro, del budget preventivo e del rendiconto consuntivo. È altresì convocato ogni volta che il Direttore lo reputi

necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.

Art. 9 - Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi necessari per l'attività del centro è affidata al Dipartimento sede amministrativa.
2. Il Centro non dispone di proprio personale tecnico amministrativo; il supporto amministrativo e gestionale alle attività del Centro è assicurato dai competenti uffici del Dipartimento sede amministrativa.
3. Il Centro è struttura di gestione decentrata, ai sensi dell'art. 38 Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità. Il Direttore è responsabile del Centro di gestione decentrata e, in particolare, ordina le spese in base al comma 8 dello stesso art. 38.
4. Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) finanziamenti che otterranno i progetti di ricerca presentati dai suoi componenti con specifica indicazione nei progetti dell'afferenza al Centro; in tale caso per il calcolo finale dell'attribuzione del fondo varrà quanto indicato dal ricercatore che ha ottenuto il budget;
 - b) liberalità e contributi da parte di privati e di enti pubblici, fondazioni, aziende di credito, locali, nazionali e internazionali;
 - c) eventuali introiti relativi alla vendita di pubblicazioni proprie o delle quote di adesione alle attività formative;
 - d) eventuali finanziamenti stanziati dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate o da altri dipartimenti dell'Ateneo;
 - e) eventuali proventi derivanti da attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, su contratto o convenzione;
 - f) non sarà comunque possibile una doppia attribuzione del fondo ottenuto al Centro e al Dipartimento di afferenza del Ricercatore.

Art. 10 - Durata

1. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento sede amministrativa.

Art. 11 - Modifiche statutarie

1. Eventuali modifiche del presente Statuto sono deliberate dai competenti Organi dell'Ateneo, su proposta del Consiglio scientifico.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli".